

## CAMERA DEI DEPUTATI

XII Commissione (Affari Sociali)  
23 marzo 2011

**Schema di decreto legislativo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Atto 317.**

### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317);

valutato positivamente lo schema di decreto in esame,

delibera di esprimere i seguenti rilievi:

1) sia valutata l'opportunità di precisare, agli articoli 20 e 21, che la determinazione della quota di fabbisogno sanitario standard finanziabile, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti in sede comunitaria, deve tener conto della necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza e sulla base dei costi standard; è opportuno, infatti, chiarire che il fabbisogno finanziario standard di cui all'articolo 20 costituisce l'ammontare delle risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza: qualora il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imponga una rideterminazione delle risorse necessarie si riterrebbe importante garantire che, attraverso le procedure previste per il Patto per la salute, si adottino i provvedimenti organizzativi e finanziari che ridefiniscano l'equilibrio tra risorse disponibili e tutela dei livelli di assistenza;

2) sia valutata l'opportunità di prevedere, al comma 3 dell'articolo 22, che i parametri fissati in percentuale tra i diversi comparti della spesa sanitaria possano essere soggetti a revisione, con cadenza triennale ed tramite Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, garantendo un sempre maggior rilievo a una appropriata distribuzione tra spesa territoriale e ospedaliera, incrementando a tal fine le politiche territoriali di prevenzione, in un'ottica di previsione delle aspettative di vita media della popolazione;

3) sia valutata l'opportunità di verificare la procedura di scelta delle regioni *benchmark*, così come prevista dal comma 5 dell'articolo 22, prevedendo quale riferimento le prime cinque regioni che risultano aver garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di equilibrio economico ovvero che ad esso maggiormente si siano avvicinate, garantendo qualità, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati; è altresì opportuno introdurre il principio che l'indicazione di tali regioni, per quanto possibile, dovrebbe essere omogeneamente rappresentativa delle ripartizioni territoriali nazionali e delle dimensioni demografiche delle regioni;

4) sia valutata l'opportunità che, nella determinazione della media pro capite pesata, di cui al comma 6 dell'articolo 22,

al fine della definizione dei criteri di riparto delle risorse disponibili tra le diverse regioni, nonché ai fini della completa attuazione delle diverse disposizioni contenute nell'articolo 119 della Costituzione, i criteri siano legati agli indicatori inequivocabilmente comprovati dall'esperienza internazionale e con particolare attenzione ai criteri epidemiologici e alle realtà territoriali particolari; la ponderazione dei vari fattori sarà determinata mediante Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

5) sia valutata l'opportunità di inserire, al comma 10 dell'articolo 22, un chiarimento sul termine finale della fase transitoria, fissandolo al 31 dicembre 2018, in conformità con il termine finale generale (concernente anche altri settori di spesa) di cui al comma 5 dell'articolo 11; si osserva, infatti, che, per il settore sanitario, la formulazione letterale del comma 10 dell'articolo 22 si limita a fare riferimento ad un periodo di «cinque anni», senza specificare se quest'ultimo decorra dal 2013 o dall'anno successivo;

6) sia valutata l'opportunità di prevedere un bilancio di previsione quale documento programmatico, possibilmente con cadenza triennale, delle politiche d'investimento in tecnologie e strutture, favorendo l'adozione di una strategia condivisa con le regioni per la determinazione degli obiettivi, delle procedure e delle risorse necessarie ai fini dell'ammodernamento del sistema.